

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

**D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001**  
**Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per**  
**l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica**  
**(artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visti altresì:

- la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 «Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali», che disciplinava la vigilanza sulle costruzioni in zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- il «Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali» approvato con deliberazione g.r. n. 10650 del 22 marzo 1996, in attuazione della l.r. 46/1985;
- il decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, che ha disposto il rinnovo delle commissioni per l'effettuazione delle verifiche sull'osservanza delle norme sismiche, di cui all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r. n. 10650/1996, istituite presso le sedi (ora Uffici) territoriali regionali di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», come modificata dall'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Collegato 2016), che disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;
- l'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015 stabilisce che la l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge, fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della legge medesima;

Richiamate:

- la propria deliberazione 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, s.o. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, di cui alla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;
- le successive deliberazioni 10 ottobre 2014, n. 2489 e 8 ottobre 2015, n. 4144, che, nelle more dell'approvazione del Progetto di Legge «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», hanno differito al 10 aprile 2016 l'assunzione di efficacia della nuova zonizzazione sismica di cui alla suddetta d.g.r. n. 2129/2014, al fine di consentire sia l'espletamento dei previsti adempimenti di competenza regionale, sia l'organizzazione delle strutture tecniche comunali, in previsione del trasferimento ai comuni delle funzioni in materia sismica;

Preso atto delle osservazioni e degli approfondimenti emersi nell'ambito dei gruppi di lavoro interdirezionali, costituiti, rispettivamente, con decreto del direttore generale infrastrutture e mobilità n. 4432 del 29 maggio 2015 e con decreto del direttore generale sicurezza, protezione civile e immigrazione n. 997 del 16 febbraio 2016, al fine di operare il coordinamento e la sintesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridiche delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, raccogliendo, altresì, l'esperienza degli ordini professionali, espressa attraverso i propri rappresentanti;

Visti gli adempimenti posti in capo alla Giunta regionale dall'art. 13, comma 1, della citata l.r. 33/2015 e s.m.i., concernenti la definizione, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL):

- a) delle modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2;
- b) delle linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1;
- c) delle modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 2;
- d) delle modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1;
- e) del contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);
- f) dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 4;
- g) dei casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4;
- h) dei termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- i) delle linee guida di cui all'art. 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo;

Richiamata la propria deliberazione 30 novembre 2015, n. 4438 «XV provvedimento organizzativo 2015», che, integrando le competenze della direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha attribuito all'unità organizzativa sistema integrato di prevenzione l'«Attuazione nuova normativa regionale inerente la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica» e alla struttura prevenzione rischi naturali lo «Sviluppo e coordinamento di azioni inerenti la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica»;

Visti i documenti tecnici, che si condividono nei contenuti, predisposti dalla direzione generale sicurezza, protezione civile e immigrazione e approvati dal gruppo di lavoro di cui al richiamato decreto d.g. n. 997 del 16 febbraio 2016, come da verbali agli atti della direzione stessa, riferiti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere da a) a i), dell'art. 13, l.r. 33/2015;

Ritenuto, al fine di avvalersi della commissione di esperti prevista dall'art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, di prevederne la costituzione nella composizione stabilita dalla stessa disposizione di legge, ricorrendo alle procedure di nomina stabilite dalla vigente normativa;

Visto e condiviso il documento predisposto dalla competente direzione generale e verificato dal suddetto gruppo di lavoro, che definisce le attività della «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», nonché la composizione della stessa, i requisiti professionali richiesti alle figure da individuare, le procedure di nomina o sostituzione, i compensi e le procedure ad evidenza pubblica per l'eventuale esigenza di individuare esperti esterni all'amministrazione regionale;

Ritenuto, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, di confermare in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste all'art. 6 del regolamento di cui alla citata d.g.r. n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del Presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015;

Preso atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

Dato atto che il ritardo nell'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 33/2015, rispetto alla tempistica ivi prevista, è dovuto alle sopravvenute esigenze di completamento della disciplina normativa in materia sismica, con specifico riferimento agli interventi di sopraelevazione degli edifici, oggetto delle modifiche apportate dalla l.r. 29 dicembre 2015, n. 42, all'art. 8 della medesima l.r. 33/2015;

Considerato che in fase di prima applicazione delle nuove norme in materia sismica, dettate dalla l.r. 33/2015 e s.m.i., i comuni e gli stessi uffici regionali potrebbero rilevare esigenze organizzative o situazioni e casistiche che richiedono la verifica e l'eventuale rimodulazione di talune delle disposizioni di cui al presente provvedimento attuativo;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un periodo di monitoraggio dell'applicazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei Soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

Ritenuto di prevedere, nel rispetto dei principi di economicità e semplificazione dei procedimenti, che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

Ritenuto di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui sopra, limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo (PRS) della X Legislatura e, in particolare, il risultato atteso 337.Ter.11.1 «Prevenzione del rischio sismico», declinato, tra le altre, nell'Azione 337.1 «Nuova zonazione sismica regionale», nonché il risultato atteso 349.Ter.11.2 «Vigilanza sismica sulle costruzioni»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, gli allegati da A) a I), che definiscono in dettaglio quanto disposto dagli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015, così denominati:

- A) Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 33/2015;
- B) Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015, comprensivo della relativa modulistica (moduli da n. 1 a n. 13);
- C) Modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. 33/2015;
- D) Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 33/2015;
- E) Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 33/2015;
- F) Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 33/2015;
- G) Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione di cui all'art. 8, comma 4, della l.r. 33/2015;
- H) Termini e modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10;
- I) Linee guida per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione di cui all'art. 12 commi 6 e 8.b), della l.r. 33/2015;

2. di approvare, altresì, l'allegato L), denominato «Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di confermare, nelle more della costituzione della predetta commissione di esperti, in capo alle vigenti «Commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche», previste dall'art. 6 del Regolamento di cui alla d.g.r. n. 10650/1996, così come rinnovate con decreto del presidente pro - tempore di Regione Lombardia 3 settembre 2012, n. 7554, le attività alle stesse demandate, per quanto compatibili con le disposizioni della l.r. 33/2015 e con le linee di indirizzo e coordinamento approvate dal presente atto;

4. di dare atto che, in applicazione dell'art. 15, comma 1, della l.r. 33/2015, alla data di efficacia della presente deliberazione, ai procedimenti in corso, come definiti al comma 2 del medesimo art. 15, si applicano le procedure di cui alla l.r. n. 46/1985, con le modalità previste negli allegati di riferimento, di cui al punto 1., fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 10 e 12, commi da 1 a 7, della l.r. 33/2015;

5. di dare atto della disponibilità finanziaria del capitolo 322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» per il compenso ai componenti esterni della commissione di esperti, pari ad € 78.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 - 2017 - 2018;

6. di disporre l'avvio di un periodo di monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, che permetta, fino al 31 dicembre 2016, di raccogliere le esperienze maturate sul territorio da parte dei soggetti coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai fini della eventuale revisione delle presenti disposizioni;

7. di demandare alla competente direzione generale l'adozione dei provvedimenti necessari a dare puntuale applicazione al presente atto, nonché le eventuali modifiche ai documenti tecnici di cui al punto 1., limitatamente agli aspetti meramente formali, che non comportino, cioè, modifiche all'impostazione generale delle linee guida;

8. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica di cui alla d.g.r. n. 2129/2014, ossia dal 10 aprile 2016;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_